

REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativi all'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio ⁽²⁾, l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (Accordo del 1958 riveduto).
- (2) Con la decisione 97/836/CE l'Unione ha altresì aderito ai regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 e 102.
- (3) Con la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2000, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 110 concernente i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione e i veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione.
- (4) Con la decisione 2000/710/CE del Consiglio ⁽³⁾, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 67 concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione.
- (5) Con la decisione del Consiglio del 7 novembre 2000, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 112 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione

dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED.

- (6) Con la decisione 2001/395/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 13 H concernente l'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura.
- (7) Con la decisione 2001/505/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 105 concernente l'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione.
- (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 116 relativo a prescrizioni uniformi concernenti la protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato e al regolamento UNECE n. 118 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti il comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore.
- (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 121 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori e al regolamento UNECE n. 122 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento.
- (10) Con la decisione 2005/614/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, l'Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 94 relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale e al regolamento UNECE n. 95 relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale.
- (11) Con la decisione 2006/364/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, l'Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 123 concernente l'omologazione dei sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli.

⁽¹⁾ GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.⁽³⁾ GU L 290 del 17.11.2000, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 139 del 23.5.2001, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 183 del 6.7.2001, pag. 33.⁽⁶⁾ GU L 217 del 22.8.2005, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 135 del 23.5.2006, pag. 12.